



**CONVENZIONE QUADRO RELATIVA ALLA PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI
CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA
RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA
TRA**

il **Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali**, con sede legale in Firenze (FI), piazza della Signoria 1 (P.IVA/CF: 01307110484) nella persona del dott. Raffaele Uccello (CF: CCLRFL66T28A053R), dirigente del Servizio sociale amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Firenze, Viale E. de Amicis, 21

E

Fondazione Solidarietà Caritas ETS (CF/P.IVA: 94043850489), avente sede legale in Firenze, via de' Pucci 2, CAP: 50122 nella persona del suo legale rappresentante, sig. sig. Vincenzo Lucchetti, (CF: LCCVCN47E13G508R), nato a Petilia Policastro (KR) il giorno 13/05/1947 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ETS

E

Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS (CF/P.IVA: 04991520489) con sede legale in Firenze, via Odorico da Pordenone n. 32, CAP 50127, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Francesca Bottai (CF: BTTFNC71C65G999D), nata a Prato il giorno 25/03/1971 e domiciliata per la carica presso la sede legale della cooperativa,

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno”);
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);

- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato avviato un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due enti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di “avviso pubblico di avvio di procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall’Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/01260 del giorno 22/02/2024 sono stati individuati quali partner gli enti del terzo settore “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” e “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS”;
- gli ente del terzo settore hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall’avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA” pubblicato il giorno 2/02/2024;
- il responsabile del procedimento non ha ravvisato cause ostative in fase istruttoria;
- è stato definito il progetto di prima accoglienza e realizzazione CAS con tali enti del terzo settore nell’ambito delle sessioni di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11 dell’avviso pubblico;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024 è stato approvato il progetto di prima accoglienza e le schede integrative;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione, insieme all’avviso pubblico del giorno 2/02/2024, agli allegati del predetto avviso, al progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, agli accordi *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione costituisce il partenariato tra gli enti sopra indicati, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all’attuazione di un progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis e 11 del D. Lgs. 142/2015*, così come definito all’esito delle sedute di co-progettazione tra l’Amministrazione e gli ETS firmatari della presente convenzione.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dal progetto di prima accoglienza che l’Amministrazione approva all’esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all’interesse pubblico.

Il servizio si svolge sulla base di convenzioni attuative con l’ETS per periodi predeterminati e coerenti con

la durata degli accordi di collaborazione *ex art.* 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

La stipula di apposito accordo di collaborazione *ex art.* 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione del servizio.

Art. 2 – Obblighi del Comune di Firenze

L'Amministrazione convoca il tavolo di co-progettazione con gli ETS a cadenza trimestrale, cura la verbalizzazione di tali sedute e l'adeguamento della documentazione rilevante; ove richiesta, è tenuta a ostendere copia di tale documentazione all'ETS.

L'Amministrazione coordina e supervisiona la realizzazione e gestione dei centri di accoglienza straordinaria, effettuando verifiche periodiche sul rispetto dei contenuti del progetto di accoglienza definito nell'ambito della co-progettazione, con particolare riferimento alle modalità di accoglienza di cui all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 142/2015.

L'Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5 dell'avviso pubblico e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito.

L'Amministrazione cura i rapporti con la Prefettura – UTG di Firenze e il flusso informativo relativo ai centri di accoglienza straordinaria realizzati in attuazione della presente convenzione quadro, garantendo il coinvolgimento della stessa, ove necessario.

L'Amministrazione è responsabile nei confronti della Prefettura – UTG di Firenze della realizzazione del progetto di prima accoglienza di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione è tenuta, in via residuale, a quanto prescritto nel progetto di prima accoglienza che l'Amministrazione approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Art. 3 – Obblighi dell'ETS

L'ETS partecipa alle riunioni del tavolo di co-progettazione convocate dall'Amministrazione, salvo giustificato motivo oggettivo.

L'ETS realizza e gestisce i centri di accoglienza straordinaria, in attuazione dei e piena conformità ai contenuti del progetto di accoglienza definito nell'ambito della co-progettazione, con particolare riferimento alle modalità di accoglienza di cui all'art. 10 comma 1 D. Lgs. 142/2015.

L'ETS che gestisce centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati:

- garantisce i seguenti diritti dei minori accolti nei CAS, adoperandosi per la loro effettività: diritto di presentare richiesta di asilo o di protezione internazionale dei minori accolti; diritto alla nomina di un tutore; diritti procedurali (informazione, assistenza linguistica, assistenza del tutore nella presentazione della domanda di asilo o protezione internazionale), nonché il diritto a misure di assistenza sociale dei predetti minori;
- garantisce, in particolare, l'accoglienza materiale continuativa sull'arco delle ventiquattro ore, idonei standard igienico-sanitari, gestione amministrativa, mediazione linguistico-culturale, orientamento e assistenza legale, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, consulenza psicologica e sanitaria.

L'ETS che gestisce centri di accoglienza straordinaria per richiedenti e/o titolari di protezione temporanea in fuga dall'Ucraina:

- garantisce accoglienza e assistenza materiale, anche non continuativa sull'arco delle ventiquattro ore, purché compensata con interventi educativi relativi all'integrazione dei minori nel contesto scolastico, ambientale, relazionale e ludico; gestione amministrativa nonché azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun beneficiario o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzata.

L'ETS mette a disposizione figure professionali, specializzate nell'ambito dell'accoglienza, nonché eventuali volontari necessari alla realizzazione del progetto. L'ETS che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.

L'ETS assicura la realizzazione dei centri straordinari di accoglienza di cui all'art. 19 comma 3 *bis* e di cui all'art. 11 in distinte unità immobiliari, in modo tale da assicurarne la separazione funzionale, fatto salvo

quanto previsto all'art. 19 comma 3 *bis*, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 133/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2023.

L'ETS mette a disposizione uno o più beni immobili, situati nel territorio del Comune di Firenze, aventi i requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni ovvero per foresterie e studentati, in possesso della certificazione di conformità degli impianti e il rispetto della normativa sulla prevenzione antincendi, aventi capienza massima di cinquanta posti in caso di CAS MSNA, salve eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19 comma 3 *bis* d. Lgs. 142/2015.

L'ETS, nel caso di realizzazione dei centri di accoglienza in immobili di proprietà comunale, assume gli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria del bene pubblico.

L'ETS è tenuto a conservare la documentazione dei beneficiari accolti in originale e in copia e a metterla a disposizione in caso di verifiche e controlli, anche ad opera delle competenti unità della Prefettura – UTG di Firenze.

L'ETS è tenuto all'inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale "Gestione migranti" del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato nonché alla compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa.

L'ETS è tenuto, in via residuale, a quanto prescritto nel progetto di prima accoglienza che l'Amministrazione, mediante provvedimento, approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Art. 4 – Risorse economiche, rendicontazione

L'Amministrazione garantisce il pagamento nei confronti degli enti del terzo settore, in conformità a quanto previsto nell'accordo procedimentale collaborativo tra Comune e Prefettura, e nel limite massimo, rispettivamente, di:

- centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati: € 60,00 *pro capite pro die*, risorse della Prefettura – UTG di Firenze;
- centri di accoglienza straordinaria per richiedenti e/o titolari di protezione temporanea:
 - con presenze fino a 50 ospiti, € 29,30 *pro capite pro die*; € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00, per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money.
 - con presenze superiori a 50 ospiti e fino a 100 ospiti, € 28,99 *pro capite pro die*, € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00, per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti dei predetti limiti massimi sono subordinati al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte della Prefettura – UTG di Firenze, in quanto risorse messe a disposizione dalla Prefettura stessa.

L'Amministrazione procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge secondo la sequenza di seguito indicata:

- inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale "Gestione migranti" del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato;
- compilazione della modulistica generata dal portale con integrazione dei relativi giustificativi di spesa;
- certificazione della spesa da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- liquidazione della spesa certificata da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze a seguito di presentazione di nota di debito o eventuale fattura fuori campo;
- validazione della spesa da parte dei competenti uffici della Prefettura – UTG di Firenze.
- In caso di validazione di una minor spesa da parte della Prefettura – UTG di Firenze, la differenza, costituendo indebito, deve essere restituita dall'ente del terzo settore, eventualmente anche mediante compensazione con i crediti riferiti al mese successivo e/o altri crediti vantanti dall'ente nei confronti del Comune di Firenze e/o mediante conguaglio.

I costi sono ammissibili se relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto e sostenute dalla data di avvio delle attività.

Per la tipologia di costi ammissibili si rinvia alle modalità previste dalle disposizioni sulla certificazione della spesa di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Art. 4 bis – Tracciabilità

L'ETS assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dal rappresentante dell'ente all'avvio del servizio.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni trasferimento nei confronti dell'ETS, che lo stesso avvenga sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha una durata di 24 mesi, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Decorso tale termine, il rapporto si intende terminato ed è escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.

La realizzazione del progetto di prima accoglienza ha luogo, in ogni caso, sulla base di convenzioni attuative per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

Art. 6 - Personale

L'ETS garantisce la presenza di un referente/coordinatore responsabile per ogni struttura (di seguito: responsabile della struttura), con la qualifica necessaria ai sensi della normativa vigente, rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni dei beneficiari.

L'ETS gestore di centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati, datore di lavoro, ottempera agli obblighi previsti dall'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto “certificato antipedofilia”). In ogni caso, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii., dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 *bis* e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Il personale, a qualunque titolo impiegato dall'ente gestore di CAS MSNA, è sospeso in via cautelativa dal servizio qualora oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati.

I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell'ente gestore di CAS MSNA non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell'ETS.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

L'ETS è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'ETS si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ETS rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ETS indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante, viene nominato “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

L'ETS è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ETS garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ETS è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 9– Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'ETS è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai beneficiari accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. L'ETS stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai beneficiari accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti beneficiari.

L'ETS è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai danni ai beni immobili del Comune, che si verificano nell'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

A tali finalità, l'ETS stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, impegnandosi a darne copia al Comune di Firenze qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

L'ETS è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del progetto di prima accoglienza oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ETS, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo connesse e/o relative all'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

Art. 10 – Divieti di incarico ai dipendenti delle P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, l'ETS non conclude contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non attribuisce incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dello stesso ETS.

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalle convenzioni attuative e dalla presente convenzione quadro, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicarsi all'ETS tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'attuazione del progetto di prima accoglienza ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula delle convenzioni attuative e della presente convenzione quadro.

L'ETS può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalle convenzioni attuative e dalla presente convenzione quadro, con un preavviso di almeno novanta (90) giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza del beneficiario fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 12 – Risoluzione. Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze, in caso di gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 3 della presente convenzione, contesta tali violazioni con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ETS, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora la violazione perduri, ha facoltà di procedere alla risoluzione delle convenzioni attuative e della presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, le convenzioni attuative si risolvono di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- f) DURC non regolare per due volte consecutive;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della convenzione;
- h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la stipula delle convenzioni;
- i) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia");
- l) mancato rinnovo dell'accordo *ex art.* 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- i) perdita dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) Sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alla L. 269/1998 e ss.mm.ii, alla L. 66/1996 e ss.mm.ii., alla L. 172/2012 e ss.mm.ii., all'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale ovvero sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 D. Lgs. 36/2023;

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale dei beneficiari è in ogni caso assicurata dall'ETS fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte della Prefettura – UTG di Firenze e del Comune di Firenze

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

Art. 13 – Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico, denominato "AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA".

Art. 14 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione delle convenzioni relative al progetto di prima accoglienza è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 15 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il Comune di Firenze	Per Fondazione Solidarietà Caritas ETS	Per Coop. Soc. Il Girasole
--------------------------	---	----------------------------